

	<h1>CITTÀ DI MOGLIANO VENETO</h1>	
	P.zza Caduti, 8	Provincia di Treviso
1° Settore: Servizi Amministrativi, Economico finanziari, di Segreteria e ausiliari Dirigente: Dott. Roberto Comis 5° Servizio: Entrate Tributarie Responsabile Procedimento: Wolf Antonella Orario ufficio: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 10.00/12.00 - Martedì 15.30/17.30	Via Amatore Sciesa, 32 31021 Mogliano Veneto (TV) Telefono ufficio: 041. 5930.320 Fax ufficio: 041. 5930.397  E-mail <a href="mailto:tributi@comune.mogliano-veneto.tv.it">tributi@comune.mogliano-veneto.tv.it</a>	

## INFORMATIVA TASI ANNO 2016

Con riferimento alle disposizioni di Legge vigenti e in particolare a quanto stabilito dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), a decorrere dal 1° Gennaio 2016 il tributo sui servizi indivisibili "TASI" si applica:

### SOGGETTI PASSIVI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria IMU. Il tributo TASI **non** si applica ai terreni agricoli e all'abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione delle abitazioni classificate in categoria A/1, A/8 e A/9.

Nel caso il fabbricato sia occupato a qualsiasi titolo da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria e in tal caso la relativa imposta determinata in base all'aliquota stabilita con Delibera di Consiglio Comunale deve essere versata dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 90% mentre il restante 10% verrà corrisposto dall'occupante.

Si precisa che il 10% del tributo TASI **non** è dovuto dall'occupante/comodatario dell'abitazione (**che la utilizza come abitazione principale**), ad esclusione di quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Il proprietario, usufruttuario ecc. dell'immobile, versa la TASI nella percentuale del 90% come stabilito dal Comune nel vigente Regolamento I.U.C.

### IMPONIBILE

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) e s.m.i..

### COMODATO GRATUITO - Riduzione della base imponibile IMU del 50%

La Legge di Stabilità per l'anno 2016, ha introdotto la riduzione della base imponibile del 50 % ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;

- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodatario deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione;
- l'abitazione ceduta in comodato e quella del comodante adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui sussistono le condizioni previste, considerando come protratta per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016. ([link](#))

## ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI

Ai sensi del vigente Regolamento I.U.C. per la componente TASI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 01/04/2016 e alle aliquote e detrazioni TASI stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 01/04/2016, per le categorie soggette all'imposta TASI, per l'anno 2016 sono stabilite le seguenti aliquote:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota TASI</i>	<i>Detrazioni</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i. )	<b>Esenti</b> <b>L. 208/2015</b>	===
Abitazioni principali e relative pertinenze (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i. ) <b>esclusivamente per le categ. A/1 - A/8 - A/9</b>	2,00 ‰	€ 25,00 € 50,00 per ciascun figlio minore di 26 anni (max detr. € 350,00)
Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli)	1,00 ‰	
Immobili classificati nella categoria catastale: A/10 - C/1 - C/3 - C/4 - C/5	2,00 ‰	
Immobili classificati nella categoria catastale D (escluso D/5)	2,00 ‰	
Immobili classificati nella categoria catastale D/5	1,00 ‰	
Aliquota ordinaria altri immobili (classificati nelle categorie diverse da quelle sopra elencate)	===	
Aree edificabili	1,00 ‰	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 (D/10)	1,00 ‰	
Terreni agricoli	<b>esenti</b>	

La detrazione pari ad Euro 25,00 si applica sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare, classificata in categoria A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare; per pertinenze si intendono quelle definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011;

L'ulteriore detrazione pari a Euro 50,00 si applica per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale; tale detrazione viene applicata fino ad un massimo di Euro 350,00.

## **SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

- **1^ RATA** pari al 50% dell'imposta dovuta complessiva o unica soluzione - **entro il giorno 16 GIUGNO 2016** seguendo le indicazioni indicate nella successiva tabella e prestando attenzione ai codici tributo da utilizzare per i versamenti.
- **2^ RATA entro il giorno 16 DICEMBRE 2016** pari al saldo dell'imposta dovuta, provvedendo, se necessario, ad effettuare il conguaglio per l'anno 2016.

Ogni possessore titolare del diritto reale sull'unità immobiliare soggetta all'imposta, effettua il versamento della TASI in ragione della propria quota di possesso.

Nel caso di immobile occupato a titolo diverso (**esclusi gli inquilini e i comodatari dei fabbricati adibiti ad abitazione principale**), il versamento va effettuato dal titolare del diritto reale nella misura del 90% dell'imposta dovuta e dall'occupante nella misura del restante 10% dell'imposta dovuta. In caso di pluralità di occupanti, il versamento dell'imposta è dovuto dal titolare di contratto di locazione ovvero dall'intestatario della scheda anagrafica.

Nel sito del Comune [www.comune.mogliano-veneto.tv.it](http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it) sarà reso disponibile un programma di calcolo IUC per la componente TASI, personalizzato per questo Ente, con possibilità di stampare il modello F24 compilato.

## **DICHIARAZIONE TASI**

I soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione TASI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree edificabili assoggettabili al tributo.

Nel caso di immobili soggetti ad imposta TASI (esclusi i fabbricati adibiti ad abitazione principale) e utilizzati da soggetti diversi dal possessore inteso come titolare di diritto reale sul bene, i possessori e/o i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine sopra indicato. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione va presentata dal titolare di contratto di locazione ovvero dall'intestatario della scheda anagrafica se l'immobile è occupato ad altro titolo.

Tale dichiarazione si considera valida anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Tali variazioni vanno sempre dichiarate.

La dichiarazione IMU presentata per attestare i requisiti ai fini della riduzione del 50% dell'imponibile per l'immobile concesso in comodato gratuito a parenti di primo grado è ritenuta valida anche ai fini TASI.

Rimane dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini TASI per gli immobili la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia del Territorio.

Per quanto non previsto nella presente nota informativa si rimanda all'art. 1, comma 639 e successivi, della n. 147/2013 e s.m.i. e alla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

### MODALITA' DI PAGAMENTO

#### CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24

<b>Codice Comune</b>	<b>F269</b>
----------------------	-------------

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota TASI</i>	<i>Codice Tributo TASI</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i.) <b>esclusivamente per le categ. A/1 - A/8 - A/9</b>	2,00 ‰	<b>3958</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 (D/10)	1,00 ‰	<b>3959</b>
Aree edificabili	1,00 ‰	<b>3960</b>
Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli)	1,00 ‰	<b>3961</b>
Immobili classificati nella categoria catastale: A/10 - C/1 - C/3 - C/4 - C/5	2,00 ‰	<b>3961</b>
Immobili classificati nella categoria catastale D (escluso D/5)	2,00 ‰	<b>3961</b>
Immobili classificati nella categoria catastale D/5	1,00 ‰	<b>3961</b>